

CONSORZIO MONTECAMPIONE

Registrato a Brescia
il 05/09/2018
Atto n° 38042 serie IT
Notaio Francesco Trapani

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA DEL CONSORZIO

Art. 1 (-costituzione-)

È costituito tra tutti i proprietari degli immobili ubicati nel comprensorio di Montecampione, sito nei Comuni di Artogne e di Pian Camuno, provincia di Brescia, un Consorzio obbligatorio per i partecipanti, denominato "Consorzio Montecampione" di natura contrattuale, riconducibile a forma di associazione.

Il comprensorio di Montecampione è identificato nella planimetria allegata sub. 1.

Ivi insistono insediamenti ed infrastrutture, edificati e realizzati anche in forza delle convenzioni stipulate dalla società costruttrice con il Comune di Pian Camuno alle date del 27 settembre 1971 (denominata "patti speciali", "atto di compravendita" registrato il 17 novembre 1973 e "nota di trascrizione" registrata a Breno il 12 gennaio 1981) e con il Comune di Artogne alle date del 2 maggio 1975 registrata a Breno al n. 1564, del 12 giugno 1979 registrata a Breno al n. 1944 e del 1 luglio 1989 registrata a Breno al n. 1117, e del verbale di deliberazione della Giunta comunale, delibera n. 25 del 5 Marzo 2001.

Le strade di collegamento, quali la Pian Camuno-Vissona-Montecampione e la Artogne-Acquebone-Montecampione, le strade interne a Montecampione, il sistema fognario, ivi compreso il depuratore, i parcheggi coperti e scoperti, i parchi di ogni tipologia, il sistema di illuminazione, il sistema di approvvigionamento idrico ed ogni altra infrastruttura, tutti realizzati in esecuzione delle predette convenzioni, sono opere di urbanizzazione primaria e secondaria a servizio del comprensorio di Montecampione.

Art. 2 (-sede-)

Il Consorzio ha la propria sede attualmente in Montecampione di Pian Camuno, via Panoramica n° 61, nel condominio "Portico", salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di trasferire l'indirizzo della sede in altro luogo, sempre all'interno di Montecampione. Il Consorzio opera nel territorio della Regione Lombardia.

Art. 3 (-natura-)

Il Consorzio Montecampione non persegue scopi di lucro.

Esso è apolitico e non ha finalità di rappresentanza né sindacale né corporativa.

Il Consorzio Montecampione non può costituire società di persone o di capitali, né può parteciparvi.

Art. 4 (-durata-)

La durata del Consorzio Montecampione è fissata fino al 31/12/2030. L'Assemblea dei Consorziati può deliberarne, prima della scadenza, la proroga con la maggioranza prevista dall'art. 14.

Le delibere di proroga sono impegnative per tutti i Consorziati, anche se dissenzienti.

Art. 5 (-scopo-)

Ferme le competenze degli enti pubblici territoriali, scopo del Consorzio Montecampione è la gestione di servizi necessari od utili al miglior godimento dei beni immobili dei Consorziati, nonché la promozione di attività ed iniziative idonee a rendere più agevole e più confortevole la residenza nel comprensorio.

A tal fine, il Consorzio Montecampione provvede allo svolgimento dei seguenti compiti ed alla erogazione a beneficio dei Consorziati dei seguenti servizi:

1. esercizio e manutenzione, ordinaria e straordinaria, ivi compreso il sistema della captazione, della rete e/o degli impianti di distribuzione dell'acqua potabile;
2. manutenzione delle aree a verde e sistematica pulizia dei boschi facenti parte del comprensorio, come indicato dalla planimetria sub. 1;
3. vigilanza privata, diurna e notturna, del comprensorio, a tutela delle proprietà, disciplina e difesa del buon uso delle cose comuni, con l'eventuale utilizzo di sistemi di videosorveglianza;
4. servizio di pulizia delle strade e di tutti gli spazi destinati ad uso comune. Sgombero della neve sui marciapiedi, nelle vie e rampe di accesso ai condomini e nei cortili condominiali;
5. raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
6. potabilizzazione e distribuzione dell'acqua dai serbatoi esistenti alle singole utenze dei Consorziati;
7. manutenzione ordinaria, limitata al manto d'usura e a piccoli interventi connessi, delle vie interne del comprensorio;
8. gestione e manutenzione del sistema di illuminazione pubblica;
9. sorveglianza e pulizia del sistema di raccolta delle acque fognarie fino al collegamento con il depuratore. Controllo del buon funzionamento del depuratore stesso comprese le spese di gestione ordinaria;
10. definizione delle condizioni e dei limiti di esercizio ed utilizzo dei beni e delle cose di uso comune compresa la vigilanza sul relativo rispetto;
11. gestione dei servizi di collegamento interno al comprensorio con mezzi idonei;
12. gestione e manutenzione ordinaria degli impianti sportivi, con esclusione degli impianti sciistici di risalita;
13. promozione di attività sportive, ricreative e culturali;
14. ogni altro servizio ritenuto opportuno per rendere più confortevole ed agevole il godimento dei beni immobili dei propri Consorziati e la residenza nel comprensorio.

Il Consorzio, su incarico dei Comuni interessati e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può fornire alcuni dei servizi di cui al presente articolo anche per il miglior godimento degli immobili ubicati nell'intorno del Comprensorio Montecampione. L'erogazione dei servizi è in ogni caso subordinata al versamento a favore del Consorzio ed a carico dei Comuni interessati di apposito contributo a copertura integrale dei costi dei servizi.

TITOLO II

CONSORZIATI – TRIBUTI – FONDO CONSORTILE

Art. 6 (-consorziati-)

Tutti i proprietari, siano essi persone fisiche o giuridiche, sugli immobili di cui all'art. 1 ubicati all'interno del comprensorio di Montecampione, come identificato nell'allegato 1, sono obbligati a partecipare al Consorzio.

L'ingresso nel Consorzio avviene in base al titolo di proprietà.

In caso di trasferimento della proprietà, il Consorziato dovrà includere nell'atto, con obbligo di trascrizione, il vincolo di partecipazione al Consorzio in capo all'acquirente o cessionario a qualunque titolo ed ai suoi aventi causa. Il Consorziato è altresì tenuto a comunicare al Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dalla data dell'avvenuto trasferimento, le complete generalità della parte acquirente, il domicilio della stessa e gli estremi dell'atto e/o del titolo di trasferimento della proprietà.

In caso siano omessi l'inclusione del vincolo, o la sua trascrizione, o la comunicazione di cui al comma precedente, il Consorziato resta obbligato solidamente con l'acquirente al pagamento dei contributi e delle spese successivi al trasferimento.

Non fanno parte del Consorzio i proprietari degli immobili aperti al pubblico e senza scopo di lucro, quali chiese, eventuali scuole, uffici pubblici, ecc.

Ciascun proprietario degli immobili ubicati all'interno del comprensorio di Montecampione partecipa al Consorzio ed alle relative spese sulla base della caratura in milionesimi relativa a ciascun edificio, suddivisa per la quota millesimale di proprietà dell'edificio stesso spettante.

Agli edifici con destinazione ad uso commerciale, artigianale ed alberghiero è attribuita una caratura dimezzata rispetto a quella effettiva determinata come sopra con relativo dimezzamento del valore del contributo consortile e della caratura milionesimale sulla scheda elettorale.

La caratura del Consorzio, espressa in milionesimi, viene di conseguenza ripartita come segue:

ABETI	17.764,79
ACERI	51.977,56
ALBERGO MONTECAMPIONE	29.216,82
BETULLE	39.549,37
EDELWEISS	21.762,25
EDELWEISS box	603,79
FODESTAL A	15.427,17
FODESTAL B	18.927,62
FODESTAL B box	657,92
FODESTAL C	15.427,17
FODESTAL D	19.754,24
FAGGI	26.061,61
GINEPRO	29.973,32
LARICI	23.665,25
LAGHETTO	3.425,39
LAGHETTO BAR	285,45
MALGHE	51.155,28
PRATI A	35.647,06
PRATI B	25.248,73
PINETA	47.492,60

PORTICO	29.649,10
PRADOSOLE	54.536,03
PIAZZETTA	94.360,27
RODODENDRI	39.934,67
S. MAURIZIO	38.832,81
LA SPLAZA	139.318,93
VALGRANDE	91.750,12
VILLETTE	37.594,69
Totale milionesimi	1.000.000

La caratura globale attribuita alle villette mono e bifamiliari viene suddivisa secondo la tabella millesimale allegata sub 2).

L'elenco di cui sopra potrà essere integrato in caso di edificazione di nuovi immobili e/o di legale mutamento di destinazione d'uso degli immobili, con conseguente rideterminazione delle carature. In tal caso, spetta al Consiglio di Amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti, approvare con delibera la variazione dell'elenco e delle carature milionesimali. La delibera, che deve essere portata a conoscenza dei Consorziati nel corso della prima Assemblea annuale successiva alla data della sua approvazione, è vincolante per tutti i Consorziati, essendo integrativa del presente Statuto.

Art. 7 (-aree perimetrali-)

I proprietari degli immobili ubicati nell'intorno del perimetro del Consorzio, a favore dei quali è possibile estendere il godimento delle opere interessanti il perimetro consortile e qualora usufruiscano dei medesimi benefici spettanti ai Consorziati, sono tenuti a sopportare un adeguato e proporzionato onere dei contributi nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed in accordo con il Comune interessato.

Tale contributo sarà versato dagli interessati sotto forma di "quota associativa esterna".

È anche possibile ampliare il comprensorio del Consorzio, qualora ciò sia richiesto per iscritto dai proprietari dei terreni posti nell'intorno del perimetro del comprensorio. L'ampliamento del territorio consortile deve essere deliberato dall'Assemblea, costituita in forma Straordinaria che, in caso di approvazione, darà mandato al Consiglio di Amministrazione per il conseguente ricalcolo delle carature milionesimali, la cui deliberazione sarà vincolante per tutti i Consorziati.

Il Consiglio di Amministrazione è altresì legittimato a sottoporre le carature milionesimali a verifiche tecniche e ad aggiornamenti tecnici.

Art. 8 (-partecipazione-)

I partecipanti al Consorzio dovranno rispettare, nella misura in cui attengano a quest'ultimo, tutte le norme e le condizioni stabilite da leggi nazionali e regionali, da regolamenti, ordinanze o disposizioni comunque impartite dalle Autorità preposte o contenute nelle convenzioni urbanistiche esistenti o deliberate dagli organi del Consorzio in base al presente Statuto.

Art. 9 (-fondo consortile-)

Il fondo consortile è costituito dai contributi dei Consorziati, dai corrispettivi dei servizi e da qualsiasi altro provento, nonché dai beni acquistati con i contributi suddetti e da tutte le attrezzature indispensabili al mantenimento di efficienza, al maggior sviluppo ed al potenziamento dell'area consortile.

Ai sensi dell'art. 37 del c.c. i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune.

Il Consorzio potrà contrarre mutui e finanziamenti per il raggiungimento delle sue finalità, secondo i limiti stabiliti dai successivi artt. 14 e 17.

In caso di scioglimento il fondo consortile sarà trattato, secondo la sua natura, nei modi di seguito descritti:

- Depositi bancari, cassa e contanti: saranno ripartiti pro quota tra i Consorziati.
- Fondi d'investimento, certificati di deposito, ogni altro strumento finanziario e tutti i beni mobili: saranno venduti dal liquidatore ed i proventi saranno ripartiti pro quota tra i Consorziati.
- I beni immobili saranno ceduti, eventualmente anche ai Comuni e l'eventuale provento verrà ripartito pro quota tra i Consorziati a norma del comma seguente.

La suddivisione pro quota avverrà considerando la caratura milionesimale indicata nella convocazione dell'ultima assemblea regolarmente convocata. Pertanto per gli immobili che godono di una riduzione della quota consortile come da art. 6, sarà considerata, ai fini del riparto del fondo, la caratura milionesimale ridotta.

Art. 10 (-contributo consortile-)

Ogni Consorziato è tenuto a versare i propri contributi entro 30 giorni dalla data della richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il pagamento dei contributi non potrà essere sospeso o ritardato per alcun motivo, salva la possibilità, una volta effettuato il pagamento, di far valere nei confronti del Consorzio eventuali pretese od eccezioni di qualsiasi natura.

In caso di ritardato pagamento, il Consorziato inadempiente sarà tenuto a corrispondere, sulle somme dovute, gli interessi di mora in misura pari al tasso ufficiale di sconto (TUR/ tasso BCE) aumentato di 3 punti, fermo restando che la misura di tali interessi non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7/3/1996, n. 108 e successive modifiche che interverranno nel tempo (c.d. "tasso soglia"), dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo.

Per patto espresso, i Consorziati riconoscono che il bilancio consuntivo e quello preventivo, una volta approvati dall'Assemblea, costituiscono, in caso di omissione dei pagamenti dovuti da ciascun Consorziato, prova scritta idonea alla richiesta, da parte del Consorzio, di decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - RIUNIONI CONSULTIVE

Art. 11 (-assemblea consortile-)

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i Consorziati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Agli effetti della partecipazione alle Assemblee, i Consorziati disporranno di un numero di voti pari ad una quota della caratura in milionesimi attribuita a ciascun condominio, come specificata al precedente art. 6, ottenuta moltiplicando la caratura medesima per la quota millesimale di proprietà attribuita a ciascun Consorziato nell'ambito dell'immobile tra quelli di cui all'art. 6 di cui fanno parte le unità immobiliari in sua proprietà o diritto.

I voti complessivi di tutti i Consorziati sono pertanto 1.000.000 (un milione).

Art. 12 (-assemblea consortile-)

L'assemblea, costituita sia in forma Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve contenere, oltre all'ordine del giorno, l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora dell'adunanza, per la prima e per la seconda convocazione e deve essere spedito, per mezzo di lettera raccomandata, al domicilio di ciascun consorziato almeno 30 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Ove previamente richiesto dal Consorziato - e sempre nel rispetto del termine di cui al comma precedente - l'avviso di convocazione potrà essere inviato per posta elettronica all'indirizzo indicato dal Consorziato. Sarà cura del Consorziato avvisare tempestivamente il Consorzio di ogni modifica del proprio indirizzo e-mail e/o domicilio. Resta ferma la possibilità per il Consorzio di comunicare l'avviso con ogni mezzo idoneo e che consenta la conoscibilità dello stesso, anche a mezzo posta ordinaria qualora il Consorziato non sia munito di posta elettronica e qualora lo stesso ne faccia specifica richiesta scritta. In ogni caso, l'avviso potrà comunque essere comunicato dal Consorzio con inoltro all'indirizzo di posta elettronica certificata del Consorziato.

L'avviso di convocazione verrà inoltre affisso presso la sede del Consorzio e pubblicato sul sito internet del consorzio almeno 45 giorni prima della data dell'adunanza. All'avviso di convocazione dell'assemblea annuale devono essere allegati gli estratti sintetici dei bilanci consuntivo e preventivo.

Ogni Consorziato potrà farsi rappresentare nell'Assemblea, soltanto da un suo familiare convivente o da altro Consorziato, con semplice delega scritta in calce all'avviso di convocazione.

Nessun Consorziato può disporre di più di cinquanta deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, devono constare da apposito libro-verbali e ciascun verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Quest'ultimo è nominato dal Presidente, all'inizio di ogni Assemblea.

In caso di Assemblea straordinaria potrà essere chiamato a fungere da Segretario un Notaio.

Art. 13 (-assemblea consortile-)

L'Assemblea annuale è convocata e si riunisce ogni anno entro il 10 gennaio per l'esame e per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio appena concluso, di quello preventivo dell'esercizio in corso e per tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando intervengono tanti Consorziati che rappresentino almeno 600.000 voti, espressi in milionesimi, ed, in seconda convocazione, quando ne intervengano tanti che rappresentino almeno 300.000 voti espressi in milionesimi.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza di voti degli intervenuti, in proprio e/o per delega, espressi in milionesimi.

Contro le deliberazioni dell'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, che siano contrarie alla Legge o allo Statuto, ogni Consorziato dissenziente può far ricorso all'Autorità Giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione della delibera, salvo che la sospensione sia ordinata dalla Autorità stessa.

Il ricorso può essere proposto, sotto pena di decadenza, entro 60 giorni, che decorrono dalla data dell'assemblea validamente costituita, anche per i dissenzienti e per gli assenti.

L'Assemblea ordinaria ha facoltà di impartire direttive al Consiglio di Amministrazione, in relazione all'attuazione degli scopi del Consorzio.

All'Assemblea ordinaria, oltre all'approvazione dei bilanci, sono riservate:

1. L'elezione di nove membri del Consiglio di Amministrazione, scelti esclusivamente fra gli appartenenti al Consorzio ai sensi dell'art. 15. Ai fini della elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione ogni Consorziato ha diritto a votare tre candidati. Risulteranno eletti i nove candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti (milionesimi).
2. La determinazione dell'eventuale compenso ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. La nomina di un Revisore dei conti, iscritto nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27/01/2010 n. 39, ovvero all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e l'approvazione del disciplinare di incarico. Il revisore sarà tenuto a verificare la regolare tenuta della contabilità del Consorzio.
4. Non possono essere eletti alla carica di Consigliere o di Revisore dei Conti, o se eletti decadono:
 - a) gli impiegati stipendiati dallo stesso Consorzio;
 - b) chi ha in appalto lavori o forniture consortili;
 - c) chi, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovi legalmente in mora con i relativi pagamenti;
 - d) chi risulti in mora da più di due esercizi con i contributi consortili.

In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo dell'Assemblea chiamata ad eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione uscente ed i Consiglieri esercitano le funzioni statutarie in regime di "*prorogatio*".

Art. 14 (-assemblea straordinaria-)

L'assemblea Straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità e tutte le volte che ne sia fatta richiesta da tanti Consorziati che rappresentino almeno 200.000 voti, espressi in milionesimi.

L'Assemblea delibera su tutti gli argomenti non espressamente riservati all'Assemblea Ordinaria ed in particolare delibera:

- a) sulle modificazioni delle norme contenute nel presente statuto;
- b) sulla assunzione di mutui o di finanziamenti di importo superiore ad euro 100.000,00 in conto capitale;
- c) sullo scioglimento del Consorzio, col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ex art. 21 c.c.;
- d) sulla proroga del termine di durata del Consorzio;
- e) sulla modifica delle convenzioni.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti Consorziati che rappresentino almeno 700.000 voti, espressi in milionesimi, ed, in seconda convocazione, con l'intervento di tanti Consorziati che rappresentino almeno 550.000 voti, espressi in milionesimi.

Salva l'ipotesi di cui alla lett. c), in ogni caso le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide solo se approvate con almeno 500.001 voti, espressi in milionesimi.

Art. 15 (-tessera consortile-)

A tutti i Consorziati ed ai loro familiari è rilasciata una tessera di riconoscimento con validità pluriennale, da convalidarsi di anno in anno, contestualmente al pagamento dei contributi, da utilizzare anche per usufruire di eventuali agevolazioni. Il Consiglio d'Amministrazione ha facoltà di limitare la fruizione di taluni servizi in assenza di presentazione della tessera convalidata per l'anno in corso. La vidimazione ha validità fino al 30 Marzo dell'anno successivo a quello di convalida.

Art. 16 (-CdA-)

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto di undici membri, di cui nove eletti dall'Assemblea e due di diritto. Sono membri di diritto i Sindaci dei Comuni di Artogne e Pian Camuno, con facoltà di farsi sostituire da persona da loro delegata.

Dopo l'elezione, il Consiglio di Amministrazione si riunisce il primo sabato successivo alla data dell'assemblea validamente costituita.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente.

Al Presidente sono attribuite la firma e la rappresentanza legale del Consorzio, anche in giudizio.

Il Presidente, od in caso di suo temporaneo impedimento il Vice Presidente, è responsabile nei confronti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione della corretta applicazione dello Statuto e delle delibere regolarmente adottate dagli organi statutari.

Il Presidente si avvale, per l'espletamento di tali compiti, dell'opera del Direttore del Consorzio.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili, anche immediatamente; in ogni caso rimangono in carica con pieni poteri fino alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

In caso di dimissioni o di impedimento permanente di uno o più Consiglieri gli stessi saranno sostituiti dai primi dei non eletti risultanti dal verbale di votazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di sua iniziativa od a richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri eletti.

Il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso convocato dal Presidente ogni due mesi e dunque si riunisce non meno di sei volte l'anno.

Il Consiglio si riunisce presso la sede del Consorzio ed è validamente costituito con la presenza di almeno sei Consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti degli intervenuti e devono constare da apposito libro-verbali, sottoscritto da tutti gli intervenuti alle riunioni.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 17 (-CdA-)

Al Consiglio di Amministrazione sono affidate l'amministrazione e la gestione del Consorzio e all'uopo esso è investito dei più ampi poteri, salvo quanto di competenza esclusiva della Assemblea.

In particolare esso, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. deve adottare i provvedimenti opportuni e necessari ai fini dell'attuazione dei compiti del Consorzio indicati al precedente art. 5, attenendosi alle eventuali direttive impartite dall'Assemblea;
2. può assumere e/o licenziare, se necessario, impiegati, tecnici ed operai;
3. può conferire incarichi a professionisti;
4. deve curare la riscossione, anche coattiva, dei contributi e dei corrispettivi dovuti;
5. deve predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo di ogni esercizio, tenendoli a disposizione dei Consorziati, unitamente alla documentazione giustificativa, per un periodo di almeno 15 giorni prima dell'Assemblea annuale fissata per l'approvazione degli stessi;
6. può stipulare convenzioni con pubbliche amministrazioni e/o con privati, compresi i Consorziati; contratti di appalto, senza limiti di spesa; impegni finanziari (mutui o prestiti) fino ad un importo non superiore ad euro 100.000,00 in conto capitale. Per gli impegni finanziari (mutui o prestiti) di importo maggiore sarà necessaria conforme delibera dell'Assemblea costituita in forma Straordinaria. Ai fini di questa disposizione, non sono considerati impegni finanziari le spese per la gestione ordinaria del Consorzio quali, ad esempio, l'appalto per la raccolta/smaltimento dei rifiuti e quello per i trasporti interni;
7. esegue i pagamenti necessari per lo svolgimento della propria attività e/o per l'attuazione degli scopi del Consorzio;
8. deve curare la regolare tenuta dei libri, della contabilità e di tutti i documenti riguardanti il Consorzio;
9. adotta, con propria delibera e nel rispetto delle norme statutarie, il regolamento elettorale.

Art. 18 (-riunioni consultive-)

Ai fini dell'espletamento delle sue attività e nell'esercizio dei suoi poteri il Consiglio di Amministrazione indice tre volte l'anno, alla date fissate al primo consiglio di ogni anno, una riunione consultiva aperta alla partecipazione di tutti i Consorziati.

La riunione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, che la presiede.

I suggerimenti espressi nella riunione, di cui dovrà essere fatta menzione nel verbale del successivo Consiglio di Amministrazione, non sono vincolanti, ma il Consiglio è tenuto a motivare le deliberazioni non conformi.

TITOLO IV

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Art. 19 (-bilancio-)

Gli esercizi consortili hanno durata annuale con inizio l'1 gennaio e chiusura al 31 dicembre.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio procede alla formazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati entro il 10 gennaio di ogni anno. Quanto al bilancio consuntivo il Consiglio porterà all'approvazione dell'Assemblea la proiezione il più possibile aggiornata alla data della relativa delibera. Il bilancio consuntivo definitivamente assestato sarà ratificato nell'Assemblea dell'anno successivo.

Art. 20 (-rimando normativa vigente-)

Per quanto non regolato dal presente Statuto valgono le norme di legge che disciplinano le associazioni.